



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 settembre 2012 (26.09)  
(OR. en)**

**13638/12**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0260 (COD)**

---

**CODEC 2101  
ACP 170  
WTO 298  
UD 226  
PE 396**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati.  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 10-13 settembre 2012)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Il relatore, David MARTIN (S&D - UK), ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione contenente quattro emendamenti (emendamenti 1-4) alla proposta di regolamento. Inoltre il gruppo politico GUE/NGL ha presentato altri due emendamenti (emendamenti 5-6).

## II. DISCUSSIONE

Il relatore ha aperto la discussione, svoltasi il 12 settembre 2012, e:

- ha sostenuto che sarebbe ragionevole fissare un termine per la soluzione temporanea di cui al regolamento n. 1528/2007 sull'accesso al mercato e che ciò sarebbe equo nei confronti dei paesi in via di sviluppo non ACP cui attualmente sono negati i benefici relativi;
- ha avvertito che l'UE non deve creare la percezione, corretta o meno, di compiere intimidazioni nei confronti dei paesi africani per spingerli a firmare e ratificare gli accordi di partenariato economico (APE) senza concedere loro tempo sufficiente per valutarli con attenzione. La commissione ha pertanto votato per fissare una scadenza al 1° gennaio 2016, in modo da avvisare in tempo utile i paesi ACP che le loro preferenze non sono permanenti, ma anche al fine di lasciare loro il tempo sufficiente per completare i negoziati;
- si è detto in disaccordo con quanti sostengono che fissare la scadenza al 2016 costituirebbe una proroga, visto che al momento non è stata fissata alcuna scadenza. La nuova scadenza tuttavia sarà definitiva, perché non sarebbe possibile modificarla senza una proposta della Commissione e senza l'approvazione del Parlamento e del Consiglio. Ha inoltre osservato che pare improbabile che la Commissione presenti un'altra proposta su tale punto; e
- ha rilevato che la Commissione ritiene che la scadenza proposta al 2014 possa dare slancio ai negoziati sugli APE, ma ha dichiarato che molti dei suoi contatti nei paesi ACP considerano tale scadenza un obiettivo irragionevole. Una scadenza fissata al 2014 escluderebbe 17 paesi dal regime in quanto semplicemente non sarebbero in grado di rispettarla.

Il commissario DE GUCHT:

- ha negato che l'UE stia tentando di intimidire i paesi in via di sviluppo. I paesi in questione hanno goduto a lungo di generose preferenze tariffarie unilaterali per le quali l'UE ha ricevuto critiche nel contesto dell'OMC a Ginevra. Nel 2000 l'UE e i paesi ACP hanno firmato l'accordo di Cotonou, nel quale hanno accettato senza costrizioni di modernizzare le loro relazioni commerciali e in materia di aiuti. L'UE ha ricevuto varie dispense dall'OMC, ma l'ultima è scaduta nel 2007. In tale anno l'UE ha adottato il regolamento sull'accesso al mercato per garantire ai partner APE dell'UE un accesso continuativo al mercato in esenzione da dazi e contingenti, ma restando inteso che tali paesi avrebbero firmato e ratificato i rispettivi APE entro un anno o due. Molti lo hanno fatto, ma diciotto paesi al 2011 dovevano ancora farlo. Lo Zimbabwe da allora ha ratificato il suo APE provvisorio. Dei restanti diciassette, nove rientrano tra i paesi meno sviluppati e continueranno a godere dell'esenzione da dazi e contingenti in quanto rimangono tra i potenziali beneficiari del regime "tutto tranne le armi". Gli altri otto paesi sono il Botswana, il Camerun, la Costa d'Avorio, le Figi, il Ghana, il Kenya, la Namibia e lo Swaziland. Si è domandato perché questi otto paesi hanno bisogno di ulteriore tempo per effettuare adeguamenti che erano già richiesti nel 2000, mentre altri 87 paesi e territori hanno operato gli adeguamenti alla proposta del sistema di preferenze generalizzate (SPG) in meno di tre anni; e
- ha suggerito che qualunque proroga dell'attuale situazione oltre il 2014 deluderebbe le nascenti classi imprenditoriali degli otto paesi ACP in questione, perché fino ad allora rimarrebbero soggette a pesanti dazi sulle importazioni verso l'UE. Ciò sarebbe di ostacolo allo sviluppo degli affari e alla creazione di posti di lavoro. Questi paesi hanno il potenziale per esportare molto di più dei beni agricoli di base.

Parlando a nome del gruppo politico PPE, Christofer FJELLNER (PPE - SE):

- ha chiesto una rapida entrata in vigore dei nuovi accordi;
- ha affermato che l'attuale situazione è iniqua nei confronti dei paesi non ACP e dei paesi ACP che hanno concluso i nuovi accordi con l'UE. Gli otto paesi in questione non dovrebbero aspettarsi di conservare l'attuale trattamento privilegiato semplicemente perché in passato hanno beneficiato di un accordo non conforme all'OMC. Nel peggiore dei casi, se non fossero in grado di rispettare la scadenza, tali paesi riceverebbero semplicemente lo stesso trattamento di altri paesi non ACP; e

- ha osservato che sono già passati dodici anni dall'accordo di Cotonou. La scadenza è una questione importante, ma dovrebbe essere possibile raggiungere un accordo in materia con il Consiglio. Pertanto ha auspicato la rapida conclusione di un accordo in prima lettura.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Bernd LANGE (S&D - DE) ha chiesto che venga fissata una data nel 2016, sostenendo che occorre dare più tempo ai paesi in questione per portare avanti i negoziati. Non dovrebbero essere costretti a firmare un nuovo accordo con troppa rapidità.

Esprimendosi a nome del gruppo politico ALDE, Niccolò RINALDI (ALDE - IT) ha chiesto il rinvio della scadenza di due anni supplementari in modo da dare ai paesi in questione il tempo sufficiente per negoziare e concludere i nuovi accordi.

Parlando a nome del gruppo politico Verts/ALE, Franziska KELLER (Verts/ALE - DE) ha chiesto che la proposta della Commissione venga respinta.

Esprimendosi a nome del gruppo politico GUE/NGL, Helmut SCHOLZ (GUE/NGL - DE) ha criticato la Commissione che si sarebbe comportata in maniera arbitraria e poco lungimirante forzando i paesi in questione a firmare l'accordo mediante minacce di esclusione dal mercato dell'UE. Ciò danneggerebbe gravemente la reputazione internazionale dell'UE. Occorre inoltre valutare la questione nella prospettiva dello sviluppo.

Secondo quanto dichiarato da Vital MOREIRA (S&D - PT), il 2016 è una scadenza ragionevole, ma detta scadenza non dovrebbe essere ulteriormente rinviata.

Secondo le dichiarazioni di Paul MURPHY (GUE/NGL - IE), la Commissione sta effettivamente ricattando e intimidendo i paesi in questione per costringerli a firmare i nuovi APE. Paul Murphy ha sostenuto che la proposta della Commissione dovrebbe essere respinta in toto, non è sufficiente fissare una scadenza al 2016 o più tardi.

Maria BADIA I CUTCHET (S&D - ES) ha auspicato una maggiore certezza del diritto, ma ha affermato che un rinvio al 2016 è accettabile.

Michael CASHMAN (S&D - UK) e Patrice TIROLIEN (S&D - FR) hanno sostenuto il rinvio della scadenza al 2016.

João FERREIRA (GUE/NGL - PT) ha accusato la Commissione di adottare un approccio neo-coloniale che non rispetta la sovranità degli Stati in questione.

Il commissario DE GUCHT ha ripreso la parola e:

- ha dichiarato che gli otto paesi in questione non hanno ratificato un accordo che era stato già concluso nel 2007. L'attuale regime è sempre stato considerato temporaneo. Finché perdura, gli otto paesi in questione avranno un vantaggio indebito su altri 50 o 60 paesi;
- ha negato che gli otto paesi in questione siano stati forzati a concludere nuovi accordi. Se tali paesi non desiderano ratificare l'accordo che essi stessi hanno concluso nel 2007, non sono obbligati a farlo. L'UE sarebbe comunque pronta a portare avanti i negoziati con tali paesi. Difficilmente si può definire intimidazione o ricatto il fatto di chiedere a un paese di ratificare un accordo che esso ha già firmato cinque anni prima, in particolare se a tale paese viene offerto un ulteriore periodo di diciotto mesi per farlo; e
- ha dichiarato che la Commissione non si oppone ad accordi commerciali asimmetrici con gli Stati africani, ma ha insistito che tali paesi dovrebbero rispettare gli impegni commerciali esistenti.

Il relatore ha nuovamente preso la parola e:

- ha dichiarato che taluni degli otto paesi che hanno firmato ma non ancora ratificato gli APE hanno motivi legittimi per non farlo. Ad esempio, il Kenya trarrebbe vantaggio dalla ratifica di un APE, ma se lo ratificasse in maniera unilaterale interromperebbe la relazione con altri Stati dell'Africa orientale. Il settore dei fiori da taglio, fondamentale per il Kenya, risentirà di tariffe pesanti se il Kenya non ratificherà il suo APE e se il regolamento attualmente proposto venisse adottato. Inoltre l'UE probabilmente concluderà l'accordo di libero scambio con la Colombia, che conferirà preferenze sul commercio dei fiori da taglio a detto paese, il maggiore concorrente del Kenya in tale mercato. Si tratterebbe di duri colpi per il Kenya, che pertanto dovrebbe disporre di altri due o tre anni per trovare una soluzione che gli consenta di ratificare l'APE e al tempo stesso di restare all'interno del partenariato regionale dell'Africa orientale. Il Botswana e la Namibia si trovano ad affrontare un dilemma simile nel contesto delle loro relazioni commerciali con il Sudafrica; e

- ha sostenuto che il 2016 rappresenterebbe una data ragionevole sotto tutti i punti di vista. Inoltre per la prima volta verrebbe stabilita una scadenza definitiva.

### III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 13 settembre 2012, la plenaria ha adottato quattro emendamenti alla proposta di regolamento (emendamenti 1-4).

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>1</sup>.

---

---

<sup>1</sup> La versione della posizione del Parlamento nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

**Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0598),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0305/2012),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0207/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Al fine di garantire che tali partner possano essere prontamente reinseriti nell'allegato I di tale regolamento non appena abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi, e in attesa della loro entrata in vigore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per consentire il reinserimento dei paesi esclusi dall'allegato I mediante il presente regolamento. È particolarmente importante che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. In sede di preparazione e stesura degli atti delegati, la Commissione provvede alla trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### *Emendamento*

(5) Al fine di garantire che tali partner possano essere prontamente reinseriti nell'allegato I di tale regolamento non appena abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi, e in attesa della loro entrata in vigore, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per consentire il reinserimento dei paesi esclusi dall'allegato I mediante il presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. **La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati, nonché invitare gli esperti del Parlamento a partecipare a tali riunioni.**

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 2 ter – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La delega di potere di cui all'articolo 2 bis è conferita alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere

#### *Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 bis è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque**

*dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

*anni a decorrere da ...\*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

---

*\* GU: data di entrata in vigore del presente regolamento.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 2 ter – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 bis entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di **due mesi** su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Emendamento*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 bis entra in vigore solo se *né* il Parlamento europeo *né* il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, *sia* il Parlamento europeo *che* il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **quattro mesi** su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2, paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

Esso si applica a decorrere dal **1° gennaio 2014**.

#### *Emendamento*

Esso si applica a decorrere dal **1° gennaio 2016**.